Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° **Roma - Venerdì, 8 agosto 1930 - Anno VIII** **Numero 185**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24 r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola; via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249 250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana. Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1358.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1024.

Facoltà al Governatore della Tripolitania e della Cirenaica di sospendere i procedimenti penali e l'esecuzione delle condanne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 884;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 191 dell'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 884, è data facoltà al Governatore delle due Colonie di ordinare la sospensione dei procedimenti penali in corso e della esecuzione delle condanne penali per qualunque reato, in favore dei sudditi e cittadini libici ribelli, che fino alla data del 31 dicembre 1930 si presenteranno alle autorità italiane, facendo atto di spontanea sottomissione.

La sospensione potrà, in qualunque momento, fino alla prescrizione dell'azione penale o della condanna, essere revocata, a giudizio insindacabile del Governatore, sempre che il ribelle sottomesso, con la successiva sua condotta politica e morale, se ne sarà dimostrato indegno.

Art. 2.

Il provvedimento di sospensione non pregiudica l'esercizio delle azioni civili nascenti dal reato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 10. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1359.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1029.

Estensione alla Libia delle disposizioni concernenti i Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 604, che estende alla Libia, con opportune modifiche, la legge 25 marzo 1926, n. 453, e il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, che apporta variazioni alle disposizioni dei cennati provvedimenti 25 marzo 1926, n. 453, e 6 maggio 1926, n. 747;
Ritenuta pertanto l'opportunità di estendere alla Libia il predetto R. decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, convenientemente modificato;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica le norme di cui al R. decreto 22 novembre 1928, n. 2580, modificato come segue:

Art. 2.

Le funzioni spettanti ai Consigli dell'Ordine per i Collegi di avvocati e procuratori, sono demandate a Commissioni, nominate con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore, e composte di cinque membri per il Collegio degli avvocati e procuratori presso la Corte di appello di Tripoli e di tre membri per il Collegio presso il Tribunale di Bengasi.

Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario.

Art. 3.

Le Commissioni durano in carica quattro anni dalla data del decreto di nomina. Allo scadere del quadriennio cessano dalla carica tutti i membri di esse, anche se nominati posteriormente alla data del decreto stesso.

I componenti delle Commissioni possono essere sempre riconfermati.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore e sentito il Consiglio superiore forense, può essere sciolta la Commissione qualora non sia in grado di funzionare regolarmente, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso le funzioni di essa possono essere affidate, fino alla nomina della nuova Commissione, ad un commissario straordinario.

La nuova Commissione deve essere nominata entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

Alla sostituzione del presidente e dei membri dimissionari, defunti, cancellati o radiati dall'albo, si provvede con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore; può essere altresì revocata, con lo stesso procedimento, la nomina di uno o più componenti la Commissione, qualora ciò si renda necessario per un migliore funzionamento della medesima, ovvero per il decoro e la dignità di essa e dell'Ordine.

Art. 5.

Le assemblee generali dei Collegi sono abolite.

Il conto consuntivo ed il bilancio sono formati dalle Commissioni alla fine di ogni anno e da esse sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore forense, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Nessuna spesa, oltre quella prevista nel bilancio, può essere fatta, se non in seguito a deliberazione della Commissione, approvata dal Consiglio superiore forense.

Art. 6.

La Commissione straordinaria, di cui all'art. 18 del Regio decreto 11 marzo 1928, n. 604, che estende in Libia l'ordinamento delle professioni forensi, cessa senz'altro dalla data della nomina delle Commissioni per i Collegi di avvocati e di procuratori, di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1360.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 luglio 1930, n. **1039.**

5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 luglio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTA',

Per il riordinamento del Museo regionale di storia naturale in Trento, è stata, dal Governo della Maestà Vostra, deliberata la concessione di un contributo erariale di L. 50.000.

L'indicata somma, da assegnare al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per il corrente esercizio, è da prelevare, per la facoltà consentita dall'art. 42 delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 35.907.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 50.000 da assegnare al capitolo di nuova istituzione n. 156-*bis* « Contributo dello Stato nelle spese per il riordinamento del Museo regionale di storia naturale in Trento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 19. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1361**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 luglio 1930, n. **1038**.

4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 luglio 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

MAESTA',

Nei bilanci dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'educazione nazionale, per il corrente esercizio, sono da autorizzare, per sopravvenute necessità, urgenti e inderogabili, le seguenti nuove assegnazioni:

a) *Ministero delle finanze*:

L. 255.000, per contributi e sussidi a militari ed invalidi di guerra;

L. 1.000.000, per spese relative a lavori di riordinamento e sistemazione e per l'arredamento del castello di Miramare in Trieste;

b) *Ministero degli affari esteri*:

L. 2.485.000, per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un edificio da adibire a sede del Regio consolato italiano in New York;

c) *Ministero dell'educazione nazionale*:

L. 130.000, per acquisto di opere d'arte all'Esposizione internazionale d'arte in Venezia.

Alle indicate occorrenze, del complessivo ammontare di lire 3.870.000, si provvede, in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31 sono disponibili lire 39.777.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di L. 3.870.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 369 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni ad enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra . . . . L. 255.000

Cap. n. 449 (aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria per lavori di riordinamento e sistemazione e per l'arredamento del castello di Miramare in Trieste . . . . » 1.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 72-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un edificio da adibire a sede del Regio consolato italiano in New York . . . . » 2.485.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 155-IV (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per acquisto di opere d'arte all'Esposizione internazionale di arte in Venezia . . . . » 130.000

L. 3.870.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1362**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1930, n. **1034**.

Agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

Ritenuto che è necessario ed urgente assicurare all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia agevolazioni in materia di tasse, già accordate ad altri enti aventi personalità giuridica propria;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti ed i contratti stipulati dall'Unione nazionale ufficiali in cong. do d'Italia e dall'Opera di assistenza dell'Unione stessa per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I lasciti e le donazioni in favore dei detti enti sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano gli enti ora indicati possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti medesimi, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del presidente dell'Unione nazionale e dell'Opera di assistenza.

Gli stipendi e gli assegni corrisposti dai due enti al proprio personale sono classificati nella categoria *D.*

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1930 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1363**.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1930, n. **1040**.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 12 giugno 1930, n. 753;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere all'assegnazione di fondi per opere assistenziali a favore degli italiani all'estero;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1930-31, è istituito il capitolo n. 72-*bis* « Spese per opere assistenziali a favore degli italiani all'estero » con lo stanziamento di L. 15.000.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 29. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1364**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **1031**.

Anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Veduto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, recante provvedimenti in materia di credito agrario, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1124;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi, allo scopo di dare incremento alla attività dai medesimi svolta a favore dell'agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme che alla data del 31 marzo 1930 risultano non ancora versate alla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1504, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1124, saranno dagli enti debitori, il cui elenco è allegato al presente decreto, versate invece in parti uguali agli Istituti seguenti, in ragione di una quarta parte per ciascuno di essi: Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, Istituto federale di credito agrario per la Toscana, Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze.

Gli Istituti predetti dovranno curare la riscossione delle somme loro assegnate, nonchè dei relativi interessi nella mi-

sura stabilita dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, e ne fruiranno a titolo di anticipazioni gratuite per l'esercizio del credito agrario, fino al 31 dicembre 1939, nella quale data dovranno integralmente restituirle all'Erario dello Stato.

Nulla è innovato al disposto del predetto R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, per quanto riguarda le somme già percepite per capitale e interessi dalla Sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, antecedentemente al 31 marzo 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 21. — MANCINI.

ALLEGATO.

Elenco degli enti debitori delle quote di anticipazioni statali di cui all'art. 1.

Banca Cadorina - Pieve di Cadore.
Banca depositi e prestiti di Feltre - Feltre.
Monte di pietà di Feltre - Feltre.
Banca provinciale di Belluno - Belluno.
Banca cambio Bonsempiante V. Bovio G. e C. - Feltre.
Banca cooperativa dell'Alpago - Garna.
Credito Veneto - Padova.
Banca cattolica S. Liberale - Treviso.
Banca mutua popolare agricola di Vittorio e Conegliano - Vittorio Veneto.
Banca Popolare - Treviso.
Banca Popolare - Asolo.
Banca popolare di Montebelluna - Montebelluna.
Cassa risparmio della Marca Trevigiana e di Castelfranco Veneto - Treviso.
Cassa della Società operaia « G. Piva » - Valdobbiadene.
Federazione provinciale delle Casse rurali di Treviso - Treviso.
Banca del Friuli - Udine.
Banca cooperativa udinese - Udine.
Banca cooperativa di Codroipo - Codroipo.
Banca Cattolica - Udine.
Banca cooperativa popolare di Tarcento - Tarcento.
Banca popolare cooperativa di Gemona - Gemona.
Banca mutua popolare cooperativa - Latisana.
Banca mandamentale di Maniago - Maniago.
Banca di Pordenone - Pordenone.
Banca cooperativa di Cividale - Cividale.
Banca Carnica - Tolmezzo.
Banca di S. Vito - S. Vito al Tagliamento.
Banca di depositi e prestiti - Latisana.
Cassa di risparmio di Udine - Udine.
Istituto carnico di credito - Tolmezzo.
Federazione agricola del Friuli - Udine.
Cassa risparmio di Verona e Vicenza - Verona.
Banca cattolica S. Stefano - Portogruaro.
Banca mutua popolare - S. Donà di Piave.
Banca popolare cooperativa anonima di Novara - Novara.
Cassa risparmio - Venezia.
Consorzio agricolo cooperativo del mandamento di Cavarzere - Cavarzere.
Banca nazionale del lavoro - Roma.
Banca Popolare - Vicenza.
Cassa risparmio del Monte di pietà di Bassano - Bassano.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1930.
Contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1930.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, Ministero economia nazionale, registro n. 4, foglio n. 124, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, registro n. 1 Corporazioni, foglio 211, col quale vengono modificate le norme e le tabelle del precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Viste le proposte approvate dal Consiglio di amministrazione della menzionata Associazione nella seduta del 22 marzo 1930-VIII;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 9 aprile 1930-VIII è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« L'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928-VI, è modificato come segue:

« Agli effetti dell'articolo precedente le zone sono distinte come segue:

Prima zona: comprendente i capoluoghi di Provincia e le località ove hanno sede le sezioni e gli uffici distaccati (sottosezioni) dell'Associazione fino a cinque chilometri dalla soppressa cinta daziaria o dalla estremità della rete tramviaria del Comune, o, in difetto dei termini di riferimento predetti, fino a cinque chilometri dall'abitato.

Seconda zona: comprendente le località, per raggiungere le quali è necessario servirsi di ferrovie, tramvie intercomunali, piroscafi o servizi regolari di trasporto meccanico, non comprese nella prima zona e sino a cinque chilometri dal punto ove termina il servizio pubblico.

Terza zona: comprendente ogni altra località ».

Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* dei contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, annesse al decreto Ministeriale 19 aprile 1928 e modificate con l'art. 2 del decreto Ministeriale 9 aprile 1930, nelle premesse citati, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

L'applicazione di tali tabelle avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1930.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione.

Quote annuali: (vedi note 1 e 2) da corrispondere dal consortista alla Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

A) Visite periodiche:

1° Generatori:

a) fissi, fino a 25 mq. di superficie riscaldata (3) L. 140

b) fissi, semifissi, locomobili; oltre 25 mq. e fino a 100 mq. . . . . » 180

per ogni 100 mq. in più o frazione . . . . » 30

c) locomobili e semifissi sotto i 25 mq. . . . » 90

d) per macchine, per generatori a riscaldamento elettrico e per generatori piccoli fino a 1 mq. . » 60

2° Recipienti:

	Recipienti a vapore	Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili)
a) funzionanti come apparecchi singoli:		
fino a 300 litri di capacità (4)	L. 40	L. 25
oltre 300 fino a 1000	» 60	» 40
oltre 1000 fino a 5000	» 80	» 50
oltre 5000	» 110	» 70
b) a più cilindri:		
fino a due corpi	L. 60	L. 40
oltre 2 sino a 4	» 80	» 50
oltre 4 sino a 6	» 110	» 70
oltre 6	» 130	» 85

3° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento), L. 10.

B) Visite straordinarie:

Visite interne e prove idrauliche eseguite presso i costruttori e i riparatori a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

a) Generatori:

sino a 25 mq. . . . . L. 100

da 25 a 100 mq. . . . . » 150

ogni 100 mq. o frazione in più . . . . . » 20

macchine da caffè o generatori esonerati . . » 60

b) Recipienti:

fino a 1000 litri o a due corpi . . . . . . » 50

oltre . . . . » 70

Se il costruttore o riparatore presenta in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme per prove, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per ogni apparecchio in più oltre i primi due, sempre che le prove siano eseguibili nella stessa giornata.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè la tassa è ridotta a L. 30 per ogni apparecchio, compresi anche il primo o i primi due, semprechè concorrano le condizioni di cui nel comma precedente.

(1) Le quote annuali indicate nella tariffa si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (V. art. 1 del presente decreto). Per gli impianti e apparecchi della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 20 per cento; per quelli della terza zona un aumento del 40 per cento.

(2) Nelle quote annuali sono comprese le spese di trasferta.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza se chiuso; e quello che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (V. note 1 e 2 in calce alla tabella *A*):

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa . . . . L. 100

per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 30

c) per ogni forno di calce . . . . » 50

d) per ogni fornace di laterizi . . . . . . » 150

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno e gassogeno separato . . . . » 200

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 30

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . . » 100

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 30

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 100

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 50

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte . . . . » 100

se a camere contigue e fuoco continuo . . » 200

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte . . . . » 50

se a camere contigue e fuoco continuo . . . » 100

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 150

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 30

i) per un forno da cemento . . . . » 100

per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 50

l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 100

per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 30

(1) Per il controllo si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna per le prove e indagini di cui agli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . L. 25
b) per una motrice fissa . . . . » 25
c) per un forno a calce . . . . » 15
d) per una fornace di laterizi . . . . » 40
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 50
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 25
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 25
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 25
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 50
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 40
i) per un forno da cemento . . . . » 25
l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 25

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 per cento.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso di spese, per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (1):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 200
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 150

(1) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona, in cui hanno luogo le indagini e le prove.

Visto, *il Ministro*: BOTTAI.

(4252)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/387/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Ernesto fu Matteo, nato a Trieste il 28 gennaio 1898 e residente a Trieste, Trebiciano 196, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Kralj nata Kralj fu Luca, nata il 4 novembre 1896, moglie;
2. Dorotea di Ernesto, nata il 21 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2713)

N. 11419/391/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Kralj Giusta ved. di Carlo nata Ciuk, nata a Trieste l'11 settembre 1886 e residente a Trieste, Trebiciano 146, sono restituiti nella forma italiana di « Carli-Zucchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carlo fu Carlo, nato il 4 maggio 1908, figlio;
2. Maria fu Carlo, nata il 2 aprile 1910, figlia;
3. Vita fu Carlo, nata l'11 maggio 1912, figlia;
4. Vittoria fu Carlo, nata il 9 novembre 1913, figlia;
5. Antonia fu Carlo, nata il 24 maggio 1915, figlia;
6. Slavica fu Carlo, nata il 26 aprile 1920;
7. Ciuk Alberto di Giusta ved. Kralj, nato il 4 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2710)

N. 11419/390/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kralj Bogomiro di Bartolomeo, nato a Trieste il 18 ottobre 1902 e residente a Trieste, Trebiciano 17, è restituito nella forma italiana di « Carli »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Emilia Kralj nata Glosar fu Giovanni, nata il 26 aprile 1904, moglie;
2. Silvano di Bogomiro, nato il 22 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2711)

N. 15885.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Alice Caravanich, nata a Fiume l'8 novembre 1907 da Antonio e da Giovanna Ozopi, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numro 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Caravani ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Alice Caravanich è ridotto nella forma italiana di « Caravani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4169)

N. 15886.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Anna Caravanich, nata a Fiume il 27 luglio 1905 da Antonio e da Giovanna Ozepi, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Caravani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Caravanich è ridotto nella forma italiana di « Caravani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4170)

N. 2529.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Leopoldo Kossovich, nato a Fiume l'8 ottobre 1880 da Giuseppe e da Giuliana Gergetich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Còsoli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Kossovich è ridotto nella forma italiana di « Còsoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pia Marse, nata a Trieste il 20 luglio 1882, moglie;
Adriano, nato a Fiume il 28 settembre 1909, figlio;
Ferruccio, nato a Fiume il 16 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 30 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4171)

N. 7099.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Illuminato Ostrogovich, nato a Fiume l'11 maggio 1900 da Antonio e da Fran-

cesca Mandich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ostroni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Illuminato Ostrogovich è ridotto nella forma italiana di « Ostroni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4172)

N. 7103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Enrico Ostrogovich, nato a Fiume il 14 luglio 1907 da Antonio e da Francesca Mandich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ostroni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Ostrogovich è ridotto nella forma italiana di « Ostroni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 4 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4173)

N. 7100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Eugenia Ostrogovich, nata a Fiume l'11 aprile 1901 da Antonio e da Francesca Mandich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ostroni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Eugenia Ostrogovich è ridotto nella forma italiana di « Ostroni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4174)

N. 334.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Dario Lucanovich, nato a Fiume il 6 luglio 1901 da Vittorio e da Romana Giacich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Dario Lucanovich è ridotto nella forma italiana di « Lucano » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4175)

N. 2502.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Michele Andriancich, nato a Fiume il 29 settembre 1877 da Antonio e da Maria Pillepich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Andriani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Michele Andriancich è ridotto nella forma italiana di « Andriani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Malobiczky, nata a Martinschizza il 14 dicembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4176)

N. 18734.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Laurentig, nato a Fiume il 24 dicembre 1898 da Antonio e da Margherita Sever, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Laurenti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Laurentig è ridotto nella forma italiana di « Laurenti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4180)

N. 19829.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Jacopich, nato a Fiume il 28 aprile 1889 da Giuseppe e da Comitz Virginia, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Jàcopi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Jacopich è ridotto nella forma italiana di « Jàcopi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elvige Lesnik nata a Pettau il 26 settembre 1888, moglie;
Mario, nato a Fiume il 5 dicembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Salerno.

Si comunica che con R. decreto 9 giugno 1930 (registrato alla Corte dei conti addì 26 stesso mese, registro n. 4 Interno, foglio n. 146) il sig. dott. Raffaele Santarsiero è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Salerno pel triennio 1930-32, in sostituzione del sig. dott. Pasquale Montagano, dimissionario.

(4259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del « Canale » in provincia di Terni.

Con R. decreto 2 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Canale con sede in comune di Orvieto, provincia di Terni.

Il detto Consorzio, è stato costituito volontariamente in Orvieto con l'atto 12 gennaio 1930, a rogito notar Orfei Vittorio, residente a Baschi, registrato in Orvieto il 1° febbraio 1930, vol. 70 atti pubblici, n. 386.

(4257)

Costituzione del Consorzio di bonifica del torrente Lipuda nelle provincie di Cosenza e Catanzaro.

Con R. decreto 23 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1930 al registro 5, foglio 317, è stato costituito il Consorzio di bonifica della zona fra il torrente Lipuda e il confine della provincia di Catanzaro con quella di Cosenza, inclusi i bacini montani dei torrenti Lipuda e Nicà, sulla base dell'elenco delle proprietà interessate e del tipo indicativo del perimetro, allegati al decreto stesso.

Della Deputazione provvisoria dell'ente sono stati chiamati a far parte i signori: avv. Giovan Francesco Pugliese, dott. Francesco Sabatini, Giuseppe Palapoli, Giovanni Polito e Pier Fedele Rizzuti.

(4258)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 3 — Numero del certificato provvisorio: 3389 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Nieri Nando di Nicola — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 3877 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Monza (Milano) — Intestazione: Oliveri Vincenzo di Giuseppe, minore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 32167 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Araimo Maria Giuseppa fu Gennaro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 2223 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Senni Francesco di Alceste, minore sotto la p. p. del padre — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 2224 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Senni Luigi di Alceste, minore sotto la p. p. del padre — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 10 — Numero del certificato provvisorio: 12144 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Magli Cesare fu Francesco, domic. a Supersano — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 4995 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Schillani Giusto di Antonio — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4245)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di direttore di 2ª classe (gruppo A, grado 6°) nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma, con l'annuo stipendio iniziale di L. 22.000, aumentabile, per aumento periodico, a L. 25.000, più la indennità di servizio attivo di L. 7000.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 novembre 1930 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di sana costituzione fisica;
d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;
e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal podestà dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;
f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che durante l'anno 1930 compiano i 70 anni di età.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso terrà conto dei titoli artistici dei candidati e di quelli comprovanti le loro qualità didattiche e la loro cultura.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra;
e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un triennio, al termine del quale, in seguito al risultato di ispezione potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4251)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.